

SCHEMA DI STATUTO DELLA "FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO"

INDICE

Titolo I – Principi generali.

1. Origine e missione
2. Sede
3. Oggetto e scopo della Fondazione
4. Patrimonio
5. Entrate

Titolo II – Organi della Fondazione.

6. Organi
7. Presidente
8. Consiglio di amministrazione
9. Consiglio di indirizzo scientifico
10. Collegio dei revisori.

Titolo III – Organizzazione.

11. Direttore
12. Uffici e personale

Titolo IV – Sistema contabile e di rendiconto.

13. Esercizio. Scritture e bilanci

Titolo V – Vigilanza. Controllo e commissariamento

14. Comitato di vigilanza
15. Controllo e commissariamento

Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali.

16. Deposito concorsuale vincolato.
17. Entrata in vigore.



Titolo I – Principi generali.

Articolo 1 – Origine e missione

1. La Fondazione Ordine Mauriziano (la “Fondazione”), istituita con il decreto legge 23 novembre 2004 n. 277 convertito dalla legge 21 gennaio 2005 n. 4 (la “Legge Istitutiva”), è ente successore dello storico ordine di origine sabauda (l’“Ordine”), istituito nel 1573, preservato dalla disposizione finale XIV della Costituzione e regolato dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596, con personalità giuridica di diritto pubblico, per l’esercizio degli scopi di utilità sociale perseguiti.
2. La Legge istitutiva ha assegnato alla Fondazione il patrimonio storico, culturale, religioso e paesaggistico di pertinenza sabauda nei secoli raccolto dall’Ordine (il “Patrimonio Culturale Mauriziano”) ed ereditato dallo Stato repubblicano, con il compito di assicurarne la salvaguardia, che essa esercita quale persona giuridica di diritto pubblico, con piena autonomia statutaria e gestionale nel quadro della legislazione vigente, e in particolare nell’osservanza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e delle sue successive modificazioni e integrazioni (il “CBCP”).

Articolo 2 – Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Torino, via Magellano n. 1 e uffici operativi in Nichelino, frazione Stupinigi, Palazzina di caccia. Essa può operare in Italia e all’estero per il conseguimento degli scopi istituzionali.
2. La sede può essere trasferita nell’ambito della regione Piemonte, con determinazione dell’organo competente secondo il presente statuto.

Articolo 3 – Oggetto e scopo della Fondazione

1. La Fondazione persegue, senza fini di lucro, lo scopo di conservare e valorizzare il Patrimonio Culturale Mauriziano di sua proprietà, quale unitario insieme nelle varie sue componenti immobiliari e mobiliari, costituenti istituti e luoghi della cultura, nonché nelle sue componenti immateriali di preservazione della conoscenza e della memoria e di perseguimento degli interessi delle comunità e dei territori interessati, già attribuite all’Ordine, comprese le inerenti funzioni di beneficenza, di istruzione e di culto, e di conseguente promozione dello sviluppo e della crescita delle utilità culturali, sociali e religiose che vi sono connesse.
2. La Fondazione persegue le finalità istituzionali, mediante l’utilizzo delle proprie risorse economiche e organizzative e attraverso la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle risorse esterne, pubbliche e private, funzionalmente destinate alla conservazione, alla valorizzazione, alle migliori condizioni di pubblica fruizione del Patrimonio Culturale Mauriziano e al perseguimento delle utilità sociali connesse.
3. La Fondazione compie le operazioni economiche e finanziarie necessarie per l’attuazione delle previsioni in materia di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, escluso comunque ogni scopo di lucro. Essa promuove, compie e coordina, in particolare, ogni attività finalizzata al reperimento di fondi e risorse pubbliche e private, al fine di assicurare la stabilità delle contribuzioni necessarie alla realizzazione delle finalità conservative e di valorizzazione del Patrimonio Culturale Mauriziano nel suo unitario insieme e nelle singole sue componenti.



Articolo 4 – Patrimonio

1. La Fondazione è proprietaria del Patrimonio Culturale Mauriziano (il “Patrimonio indisponibile”), nell’unitario insieme delle sue componenti materiali e immateriali, compresi i diritti sulle immagini, sui segni distintivi e sulle opere a carattere creativo. Le componenti immobiliari e mobiliari rappresentanti istituti e luoghi della cultura, sono costituite dalle consistenze di cui alla Tabella A allegata alla Legge istitutiva, nonché da ogni altra consistenza acquisita a qualsiasi titolo, con il vincolo di destinazione al Patrimonio Culturale Mauriziano, previa verifica della sua inerenza ai sensi di legge e del presente statuto e della sostenibilità economica dell’acquisizione.
2. Appartengono inoltre alla Fondazione tutti i beni immobili e mobili, gli accantonamenti, i rapporti e i crediti già facenti capo all’Ordine, compresi quelli residuati dall’esaurimento delle attività di cui agli articoli 2 della Legge istitutiva e 30 del decreto legge 1° ottobre 2007 n.159 convertito in legge 29 novembre 2007 n. 222 (il “Patrimonio Disponibile”), nonché ogni altra consistenza che alla stessa pervenga a incremento del Patrimonio Disponibile.
3. Il patrimonio della Fondazione, in tutte le sue componenti, costituisce patrimonio pubblico vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali, secondo le previsioni di legge in materia di beni appartenenti allo Stato, e con particolare riguardo alla tutela culturale, ambientale, paesaggistica, nonché alla preservazione dei luoghi destinati al culto e alle attività pastorali.

Articolo 5 – Entrate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, la Fondazione dispone:

- a) dei proventi derivanti a qualunque titolo dal Patrimonio Disponibile;
- b) dei proventi derivanti dalla valorizzazione e dall’accesso alla fruizione del Patrimonio Culturale, compresi la vendita dei biglietti di ingresso, delle pubblicazioni e dei prodotti promozionali, i canoni di concessione, i corrispettivi per l’utilizzo di spazi e connessi servizi, per la riproduzione e l’utilizzo di immagini e di segni distintivi, per la distribuzione di opere a carattere creativo;
- c) delle contribuzioni erogate dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dagli altri enti pubblici territoriali, nonché da ogni altro soggetto pubblico o privato, direttamente o indirettamente destinate alla conservazione e alla valorizzazione del Patrimonio Culturale Mauriziano, anche in esecuzione di specifiche convenzioni, e comunque volte ad assicurare la continuità della pubblica fruizione degli istituti e luoghi della cultura della Fondazione.

TITOLO II - Organi della Fondazione

Articolo 6 – Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Consiglio di indirizzo scientifico;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti degli organi durano in carica quattro anni, rinnovabili. Se nominati prima della scadenza del termine quadriennale, restano in carica sino a tale scadenza.
3. Le indennità di carica del Presidente, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.



Articolo 7 – Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra soggetti che abbiano maturato conoscenze in organi amministrativi e gestionali e siano in possesso di comprovata competenza ed esperienza negli ambiti della conservazione e valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura.
2. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, promuove le sue attività e vi sovrintende.
3. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Consiglio di indirizzo scientifico dirigendone i lavori e stabilendo le materie da porre all'ordine del giorno;
 - b) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, intrattiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
 - c) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
 - d) adotta, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti di salvaguardia dell'interesse della Fondazione, riferendone al Comitato di vigilanza e li sottopone a ratifica da parte del Consiglio di amministrazione in occasione della prima adunanza utile e comunque non oltre 60 giorni.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il componente del Consiglio di amministrazione più anziano di età.

Articolo 8 – Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Presidente e da due consiglieri, designati, rispettivamente:
 - dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - dal Presidente della Regione Piemonte.
2. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza dei votanti, con la presenza dei tre membri.
3. Il Consiglio esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo, determinando le priorità e gli obiettivi e verificandone i risultati.
4. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - a) elabora e adotta lo statuto, dispone l'eventuale modifica della sede della Fondazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e formula ogni altra proposta di modifica;
 - b) su proposta del Presidente nomina e revoca il Direttore, ne stabilisce il trattamento economico e definisce i compiti per lo svolgimento dell'incarico e l'organizzazione degli uffici;
 - c) su proposta del Direttore adotta e modifica il regolamento organico e di contabilità e gli altri regolamenti di funzionamento;
 - d) delibera, su proposta del Presidente, la dotazione organica della Fondazione;
 - e) approva il bilancio preventivo annuale e le eventuali variazioni;
 - f) approva il bilancio di esercizio;
 - g) stabilisce limiti di spesa per le diverse competenze;
 - h) decide sull'adozione del bilancio sociale e lo approva;
 - i) nomina i componenti del Consiglio di indirizzo scientifico e istituisce eventuali comitati tecnici;
 - j) approva il documento programmatico pluriennale, redatto dal Presidente, con il quale si determinano le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché il programma annuale degli interventi di conservazione e di valorizzazione del Patrimonio Culturale Mauriziano, e di promozione delle relative attività predisposto dal Consiglio di indirizzo scientifico;



k) approva l'acquisizione di incrementi del Patrimonio Culturale Mauriziano, sentito il parere del Consiglio di indirizzo scientifico, nonché la dismissione di componenti del Patrimonio disponibile e la destinazione del ricavato;

l) approva l'acquisizione dei fondi e delle risorse pubbliche e private, destinate ad assicurare la stabilità delle contribuzioni necessarie alla realizzazione delle finalità istituzionali;

m) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuita dallo statuto ad altro organo.

5. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno, anche in conferenza telematica. Esso è convocato dal Presidente, con avviso contenente l'ordine del giorno fatto pervenire almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la ricezione, compresi quelli elettronici e telematici e si considera comunque regolarmente costituito, anche in assenza di convocazione, qualora siano presenti tutti i componenti.

Articolo 9 – Consiglio di indirizzo scientifico

1. Il Consiglio di indirizzo scientifico è l'organo di coordinamento e di indirizzo scientifico e culturale della Fondazione ed esprime la rappresentanza delle istituzioni pubbliche e di alta cultura, nonché degli altri enti portatori di interessi che concorrono alla condivisione e alla promozione degli scopi della Fondazione e alla cura del suo benessere.

2. Il Consiglio predispone il programma annuale di conservazione e di valorizzazione del Patrimonio Culturale Mauriziano e di promozione delle relative attività. Ha altresì funzioni consultive ed esprime pareri obbligatori, non vincolanti, sulla inerenza di nuove acquisizioni destinate a incremento del Patrimonio Culturale Mauriziano, sull'acquisizione di fondi e risorse stabilmente destinati a contribuzioni, sui contenuti degli altri documenti programmatici annuali e pluriennali, sul bilancio sociale, quando adottato, e sulla nomina del Direttore della Fondazione.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da 6 componenti, scelti tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dell'arte e dotate di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza, in particolare, nei settori di attività della Fondazione, e nominati dal Consiglio di amministrazione, su designazione:

- del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- del Presidente della Regione Piemonte;
- del Sindaco della Città metropolitana di Torino;
- del Magnifico Rettore dell'Università di Torino di concerto con il Magnifico Rettore del Politecnico di Torino;
- del Presidente della Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici del Piemonte e della Valle d'Aosta;
- del Presidente della Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino, di concerto, a mandati alterni, con il Presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Torino e con il Presidente della Compagnia di San Paolo.

4. Il Consiglio si riunisce, a seguito della convocazione del Presidente o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti, almeno due volte l'anno.

5. Ai componenti del Consiglio di indirizzo scientifico spetta un gettone di presenza, determinato con il decreto di cui all'articolo 6, comma 3, oltre al rimborso delle spese inerenti e documentate.



Articolo 10 – Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito dal Presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da due componenti effettivi e due supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'interno. I componenti effettivi e i supplenti sono individuati tra professionisti iscritti nell'elenco dei revisori legali o tra funzionari dello Stato esperti di contabilità.

2. Il Collegio dei revisori, in particolare, svolge il controllo di regolarità amministrativo-contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nonché le funzioni di cui alle disposizioni del codice civile, dall'articolo 2403 e seguenti, in quanto applicabili. I componenti partecipano, anche individualmente, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

TITOLO III - Organizzazione

Articolo 11 – Direttore

1. Il Direttore è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza nella gestione di istituti e luoghi della cultura con rilevanza museale, e nello sviluppo di coerenti progetti culturali e scientifici, in esito ad adeguata selezione mediante bando a evidenza pubblica. E' nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente. Il suo rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato, ha una durata di quattro anni, rinnovabile.

2. Il Direttore è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Fondazione e ne dirige il personale. In attuazione delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione:

- a) provvede all'attuazione dei regolamenti di funzionamento, all'applicazione del sistema di controllo interno, all'organizzazione e all'inquadramento del personale;
- b) sottopone al Presidente la dotazione organica della Fondazione;
- c) cura la preparazione e lo svolgimento delle attività nell'ambito dei programmi e delle risorse attribuite;
- d) coordina il funzionamento dei settori di attività della Fondazione;
- e) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo scientifico con funzioni di segretario e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; cura, altresì, le decisioni assunte dal Presidente della Fondazione nell'ambito delle competenze proprie e di quelle allo stesso delegate dal Consiglio di amministrazione;
- f) elabora le proposte dei programmi operativi e culturali e le sottopone al Consiglio di amministrazione e al Consiglio di indirizzo scientifico;
- g) redige il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo di esercizio e la relazione sulla gestione, nonché i documenti programmatici annuali e pluriennali;
- h) propone l'adozione del bilancio sociale e provvede alla sua redazione;
- i) propone al Consiglio di amministrazione il regolamento organico e di contabilità e gli altri regolamenti di funzionamento, nonché le relative modifiche.

3. Le funzioni di Direttore non sono compatibili con l'esercizio di funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi altro ente pubblico o privato o con altra attività professionale privata.

Articolo 12 – Uffici e personale

1. I rapporti di lavoro del personale dipendente dalla Fondazione, ad esclusione di quelli nei quali la Fondazione medesima è succeduta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge Istitutiva, nonché le modalità di reclutamento del personale sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e



dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto degli equilibri di bilancio e secondo procedure di selezione pubblica al fine di assicurare l'osservanza dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

2. L'organizzazione della struttura, articolata nel numero massimo di due uffici di livello dirigenziale generale, la dotazione organica, le modalità di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono disciplinati dal regolamento organico di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c), in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti idonei al raggiungimento degli scopi istituzionali.

3. Il medesimo regolamento istituisce un servizio di controllo interno incardinato come Ufficio di staff, di livello dirigenziale non generale, del Direttore.

4. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, è istituita la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

TITOLO IV - Sistema contabile e di rendiconto.

Articolo 13 - Esercizio. Scritture e bilanci

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo di esercizio.

2. Per la redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché per la tenuta dei libri e delle scritture contabili, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2421 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, oltre alle altre disposizioni specifiche coerenti con la natura non lucrativa della Fondazione, anche per l'eventuale istituzione di soggetti strumentali.

3. Il bilancio sociale, quando adottato, è redatto dal Direttore e contiene la rendicontazione degli obiettivi perseguiti e degli interventi realizzati in coerenza con gli scopi istituzionali.

TITOLO V - Vigilanza. Controllo e commissariamento.

Articolo 14 - Comitato di vigilanza

1. Sulla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Fondazione vigila, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge istitutiva, il Comitato di vigilanza.

2. Il Comitato, che dura in carica quattro anni, è costituito da cinque membri designati rispettivamente:

- a) dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente;
- b) dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- c) dal Ministro dell'interno;
- d) dal Presidente della Regione Piemonte;
- e) dall'Ordinario diocesano di Torino.

3. Sono sottoposti in ogni caso all'approvazione del Comitato le deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettere a), d), e), f), j), k) e l).

4. Il Comitato propone alla Presidenza del Consiglio dei ministri la nomina di un Commissario straordinario nei casi previsti dall'articolo 15, comma 2.

5. Il Comitato presenta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge istitutiva, una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri che provvede alla trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.



6. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese inerenti e documentate.

Articolo 15 – Controllo e commissariamento

1. La Fondazione è soggetta al controllo della Corte dei conti sulla gestione del bilancio e del patrimonio, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.
2. Nel caso di gravi e ripetute irregolarità nella gestione ovvero di gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie che regolano l'attività della Fondazione, ovvero di accertata impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione dell'Ente, il Comitato di vigilanza propone alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la nomina di un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri spettanti al Presidente e al Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali.

Articolo 16 - Deposito Concorsuale Vincolato

1. Il Deposito Concorsuale Vincolato di cui è intestataria la Fondazione Ordine Mauriziano con sotto-denominazione "Liquidità Concorsuale" resta nella esclusiva disponibilità dell'organo liquidatorio in proroga al quale, fino a esaurimento del conto, è esclusivamente riservata ogni movimentazione, compreso, occorrendo, il suo trasferimento presso altro istituto bancario, così come ogni corrispondente annotazione contabile e correlata verifica.
2. La Fondazione è impegnata al separato mantenimento della documentazione inerente la liquidazione concorsuale in locali idonei all'accesso, alla consultazione e all'operatività da parte dell'organo liquidatorio in proroga e di chi da esso incaricato, per i termini di legge, nonché a ogni correlato intervento collaborativo fino a definitivo esaurimento delle relative incombenze.

Articolo 17 - Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore nel giorno successivo alla sua approvazione.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Introduzione

Il **decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito in legge 21 gennaio 2005, n. 4** (di seguito Legge Istitutiva), recante “Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino”, ha previsto la costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino (di seguito Fondazione) quale ente successore del patrimonio immobiliare e mobiliare del citato Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero assistito dalla XIV disposizione finale della Costituzione (di seguito Ente) in grave dissesto finanziario, con eccezione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo, destinati ad essere inseriti nell’ordinamento giuridico sanitario della Regione Piemonte.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della Legge Istitutiva, la Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti, di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell’Ente anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nonché di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà (il Patrimonio Culturale Mauriziano), nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Con **decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali del 13 ottobre 2006**, è stato approvato, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della Legge Istitutiva, lo Statuto della Fondazione. In particolare, l’articolo 3, comma 1, dello Statuto prevede, tra gli scopi della Fondazione, alla lettera b), il risanamento del dissesto finanziario relativo al cessato Ente.

Lo scopo di ripianamento del dissesto è stato esaurito in esecuzione della disciplina speciale introdotta dall’**articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222**, e delle disposizioni della Legge Fallimentare dallo stesso richiamate, con la conclusione delle attività concorsuali avvenuta il 30 giugno 2013. In attuazione del citato articolo 30, infatti, era stata avviata una fase commissariale della Fondazione (**decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 2007 e successive conferme**), che ha provveduto alla liquidazione patrimoniale e alle distribuzioni ai creditori, secondo il Piano di Soddisfazione di cui all’articolo 30, comma 5, del d.l. n.159/2007 e con chiusura della procedura e liberazione giudiziale dei beni e rapporti residui, salvo accantonamento destinato a riparti supplementari (articolo 117 l.f.) in separato deposito con vincolo di destinazione, e sua gestione riservata all’organo concorsuale in proroga (il Deposito Concorsuale Vincolato).

Il ripianamento del dissesto e, conseguentemente, il raggiungimento dello scopo statutario di cui all’articolo 3, comma 1, lett.b) dello Statuto, ha determinato l’esigenza di un riassetto ordinamentale della Fondazione - seppure nell’ambito del dettato normativo previsto dalla Legge Istitutiva - che prendesse atto dell’aggiornamento della missione della Fondazione stessa alla luce del nuovo assetto finanziario e patrimoniale. Nel contempo, si è reso necessario avviare iniziative sul patrimonio mauriziano al fine di assicurare il passaggio del governo della Fondazione a ordinaria gestione sulla base di risorse stabili. Per tali ragioni, **con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 luglio 2013 e successive conferme**, è stata avviata una nuova fase commissariale della Fondazione, con lo scopo specifico di sottoporre all’Autorità governativa uno schema di Statuto, nonché tutte le iniziative utili e necessarie a ricondurre la Fondazione alla gestione ordinaria e dunque propedeutiche alla ricostituzione degli organi ordinari.



Con nota del 4 luglio 2017, l'organo commissariale ha inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei ministri una stesura definitiva dello schema di statuto, successivamente sottoposta alle valutazioni dei Ministeri competenti. Tale schema tiene conto, tra l'altro, del **parere reso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza del 21 gennaio 2016**, con riguardo alla natura giuridica pubblicistica della Fondazione e all'individuazione della Presidenza del Consiglio dei ministri quale Amministrazione vigilante, che può avvalersi, quando necessario, del concorso dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per i beni e le attività culturali.

Lo schema di statuto, una volta acquisiti i pareri favorevoli dei Ministeri competenti, è stato inoltrato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'interno ai fini di cui all'art.2, comma 7, del citato decreto legge n.277 del 2004.

Esame dell'articolato

Lo schema si compone di 17 articoli, di seguito illustrati.

Titolo I – Principi generali

L'articolo 1, comma 1, descrive l'**origine e la missione** della Fondazione, come da previsioni del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito in legge 21 gennaio 2005, n.4, che ha trasferito alla medesima Fondazione il patrimonio dell'Ordine Mauriziano, ad esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge, con il compito di salvaguardia dello stesso. E' conservata la personalità giuridica di diritto pubblico, già riconosciuta dallo Statuto attualmente vigente e confermata dal parere del Consiglio di stato del 21 gennaio 2016.

L'articolo 2, comma 1, individua la **sede** della Fondazione, confermando la previsione già contenuta nello Statuto attualmente vigente e dispone, altresì, la presenza di uffici operativi presso la Palazzina di caccia di Stupinigi, per esigenze funzionali, tenuto conto della rilevanza dell'immobile nell'ambito del patrimonio della Fondazione medesima. Al **comma 2**, è inoltre prevista la facoltà di trasferimento della sede, nell'ambito della regione, su delibera dell'organo competente della Fondazione.

L'articolo 3 indica, al **comma 1**, l'**oggetto e lo scopo** della Fondazione, individuati nella conservazione e valorizzazione del Patrimonio Culturale Mauriziano. Lo scopo di ripianamento del dissesto è stato, infatti, esaurito in esecuzione della disciplina introdotta dall'articolo 30 del decreto legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni della Legge Fallimentare dallo stesso richiamate, con liquidazione patrimoniale e distribuzioni ai creditori, secondo il Piano di Soddisfazione (articolo 30, comma 5, d.l.159/2007) e con chiusura della procedura e liberazione giudiziale dei beni e rapporti residui, salvo accantonamento destinato a riparti supplementari (articolo 117 l.f.) in separato deposito con vincolo di destinazione e sua gestione riservata all'organo concorsuale in proroga (il Deposito Concorsuale Vincolato). E' aggiunto, al **comma 2**, il riferimento alle finalità istituzionali di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso, data la loro rilevanza nell'ambito del Patrimonio Culturale Mauriziano, con espresso richiamo (che la Legge Istitutiva si preoccupava di inserire per l'Abbazia di Staffarda) alle garanzie di mantenimento dell'uso sacro e dell'esercizio pubblico del culto. Il richiamo generale al d.lgs.n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio (CBCP) assorbe i riferimenti della Legge Istitutiva ai soli profili di tutela dei beni. Il **comma 3**, in coerenza con le esigenze di consolidamento economico e finanziario della Fondazione a seguito del processo di esdebitazione, inserisce una previsione nuova rispetto al vigente Statuto, relativa alla promozione di ogni attività finalizzata al reperimento di fondi e risorse pubbliche e private.



L'articolo 4, commi 1 e 2, individua il Patrimonio Culturale Mauriziano, indicando le componenti dello stesso ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla Legge Istitutiva (Tabella A). Il **comma 3** fa riferimento all'appartenenza statale del patrimonio, nonché alla tutela ambientale e paesaggistica, data la grande rilevanza del patrimonio complessivo sul territorio e alla preservazione dei luoghi destinati al culto.

L'articolo 5, recepisce la vigente previsione statutaria (articolo 7), registrando espressamente l'esigenza di contribuzioni a riequilibrio dello sbilancio strutturale della gestione culturale. Il riferimento alle contribuzioni di cui sub c), si conforma alle previsioni degli articoli 101, comma 3, e 112, commi 1 e 6, CBCP.

Titolo II – Organi della Fondazione

L'articolo 6, comma 1, individua gli organi della Fondazione, prevedendo oltre al Presidente, al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei revisori dei conti, già previsti dallo Statuto vigente, il Consiglio di indirizzo scientifico. Secondo quanto disposto dal **comma 2**, i componenti degli organi durano in carica quattro anni, rinnovabili e, ai sensi del **comma 3**, le indennità di carica, ad esclusione del Consiglio di indirizzo scientifico, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 7 stabilisce che il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, ne promuove le attività e sovrintende alle stesse (**comma 2**). Il **comma 1** definisce il procedimento di nomina mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito di soggetti con competenze gestionali ed esperienza in materia di conservazione e valorizzazione degli istituti e dei luoghi di cultura, mentre il **comma 3** ne individua i compiti. Ai sensi del **comma 4** le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento sono assunte dal consigliere di amministrazione più anziano di età.

L'articolo 8 disciplina il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da tre membri, compreso il Presidente, in luogo degli attuali cinque componenti (quattro membri e il Presidente); la nuova disposizione statutaria prevede che i due membri sono nominati uno su designazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e l'altro su designazione del Presidente della Regione Piemonte (**comma 1**); le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei votanti, con la presenza dei tre componenti (**comma 2**). Il **comma 3** individua le funzioni tra quelle di programmazione e di indirizzo della Fondazione, determinando le priorità e gli obiettivi e verificando i risultati. Il **comma 4** individua i compiti ed il **comma 5** disciplina il funzionamento dell'organo.

L'articolo 9 disciplina il Consiglio di indirizzo scientifico, quale organo di coordinamento e di indirizzo scientifico, appunto, e culturale della Fondazione (**comma 1**). Il Consiglio predispone il programma annuale di conservazione e valorizzazione del Patrimonio e ha funzioni consultive sulle acquisizioni, sui contenuti dei documenti programmatici e sulla nomina del Direttore (**comma 2**). Il Consiglio è composto da cinque componenti più il Presidente della Fondazione, nominati dal Consiglio di amministrazione su designazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Presidente della Regione Piemonte, del Sindaco della Città metropolitana di Torino, del Magnifico Rettore dell'Università di Torino di concerto con il Magnifico Rettore del Politecnico di Torino, del Presidente della Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici del Piemonte e della Valle d'Aosta e del Presidente della Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino, di concerto, a mandati alterni, con il Presidente della Fondazione Cassa di risparmio di



Torino e con il Presidente della Compagnia di San Paolo (**comma 3**). Il **comma 4** disciplina le modalità di funzionamento e il **comma 5** dispone che ai componenti spetta un gettone di presenza, determinato con il provvedimento che dispone le indennità di carica degli altri organi, oltre al rimborso spese.

L'articolo 10 disciplina il Collegio dei revisori che è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da due componenti effettivi e due supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'interno (**comma 1**); il **comma 2** disciplina i compiti del Collegio rinviando alle previsioni dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e, ove applicabili, alle disposizioni dell'articolo 2403 e seguenti del codice civile. I componenti partecipano, anche individualmente, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Titolo III – Organizzazione

L'articolo 11 disciplina la figura del Direttore della Fondazione, preposto alla struttura operativa della Fondazione, che è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente in esito a selezione mediante bando ad evidenza pubblica tra persone di comprovata esperienza nella gestione di istituti e luoghi della cultura con rilevanza museale; l'incarico ha durata quadriennale, rinnovabile e il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato (**comma 1**). Il **comma 2** individua, in attuazione delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione, i compiti del Direttore, quale responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Fondazione; il **comma 3** disciplina le incompatibilità tra le funzioni di Direttore con quelle di dipendente dello Stato o di qualsiasi altro ente pubblico o privato o con altra attività professionale privata.

L'articolo 12 prevede che il rapporto di lavoro del personale dipendente della Fondazione, nonché le modalità di reclutamento, siano assoggettati alle disposizioni del codice civile e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato, ad eccezione dei rapporti di lavoro nei quali la Fondazione medesima è succeduta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge Istitutiva, riferiti cioè al personale disciplinato dalle norme di lavoro pubblico proveniente dall'Ente Ordine Mauriziano non impegnato nelle attività sanitarie (**comma 1**). Con apposito regolamento, sono disciplinati la struttura, la dotazione organica, le modalità di nomina, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale (**comma 2**); il medesimo regolamento istituisce un Servizio di controllo interno (**comma 3**) e il responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza (**comma 4**).

Titolo IV – Sistema contabile e di rendiconto

L'articolo 13 disciplina l'esercizio finanziario, l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione (**comma 1**); la redazione del bilancio medesimo secondo le disposizioni di cui agli articoli 2421 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, oltre alle disposizioni specifiche coerenti con la natura non lucrativa della Fondazione (**comma 2**); il **comma 3** disciplina il bilancio sociale, quando adottato, contenente la rendicontazione degli obiettivi perseguiti e degli interventi realizzati in coerenza con gli scopi istituzionali.

Titolo V – Vigilanza. Controllo e commissariamento



L'articolo 14 disciplina il Comitato di vigilanza, previsto dall'articolo 2, comma 2 della legge Istitutiva della Fondazione, che ha il compito di vigilare sulla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare (**comma 1**); dura in carica quattro anni ed è composto da cinque membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministro dell'interno, dal Presidente della Regione Piemonte e dall'Ordinario diocesano di Torino (**comma 2**); il **comma 3** elenca le deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione che devono essere approvate dal Comitato, mentre il **comma 4** dispone che il Comitato propone alla Presidenza del Consiglio dei ministri la nomina del Commissario straordinario nei casi previsti dall'articolo 15; il Comitato presenta al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione annuale (**comma 5**); ai componenti non spetta alcun compenso (**comma 6**).

L'articolo 15 prevede il controllo della Corte dei Conti sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Fondazione, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 (**comma 1**); il **comma 2** disciplina le ipotesi in cui è prevista la nomina del Commissario straordinario.

Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali

L'articolo 16 disciplina la gestione del Deposito Concorsuale Vincolato di cui è intestataria la Fondazione Ordine Mauriziano con la sottodenominazione di "Liquidità Concorsuale", che resta nella esclusiva disponibilità e movimentazione dell'organo liquidatorio in (**comma 1**); il **comma 2** impegna la Fondazione al separato mantenimento della documentazione inerente la liquidazione concorsuale in locali idonei all'accesso e ad ogni correlato intervento collaborativo fino all'esaurimento delle relative incombenze.

L'articolo 17 disciplina l'entrata in vigore dello Statuto nel giorno successivo alla sua approvazione.

